

ROMA, 1-2- OTTOBRE 2021



XXVI CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA

ABILITAZIONE
DELL'AVVOCATO AD
AGIRE QUALE
INTERMEDIARIO PER
L'ISCRIZIONE
TELEMATICA DEGLI ATTI
SOCIETARI PRESSO IL
REGISTRO DELLE
IMPRESE




MOZIONE PROPOSTA DA
AIGA SEZIONE DI ROMA

Nella prassi è l'avvocato a redigere per conto delle società clienti gli atti societari **non riservati alla professione notarile.**



Alcuni di questi atti predisposti dall'avvocato richiedono **l'iscrizione presso il Registro delle imprese** per l'assolvimento degli obblighi formali e di pubblicità

Tuttavia la legge **non include l'avvocato tra i professionisti abilitati** all'iscrizione degli atti societari presso il Registro delle imprese, mentre lo sono i commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali



Con questa mozione si chiede ad AIGA di promuovere un'iniziativa legislativa che **permetta agli iscritti all'albo degli avvocati di essere abilitati all'iscrizione telematica degli atti societari.**

1. PREMESSA: UN'INGIUSTIFICATA DISPARITÀ

La gestione dell'impresa richiede molteplici competenze e di frequente l'imprenditore si rivolge a professionisti di diverso genere per il compimento degli atti che gli competono, soprattutto quando l'impresa è esercitata in forma societaria.

In ambito di consulenza alle società, spesso l'avvocato interviene nella redazione di atti quali i verbali di assemblea, i contratti di trasferimento quote, i negozi relativi alla successione nelle partecipazioni, così come in altri frangenti. La consulenza giuridica dell'avvocato risulta di grande importanza per le società, gli amministratori e i singoli soci, in quanto garantisce che le operazioni si svolgano nel perimetro della legalità sia sostanziale che formale.

L'attività dell'avvocato si esaurisce, allo stato attuale, con la redazione del singolo atto richiesto, non rientrando tale figura nell'alveo dei professionisti abilitati, ex lege, all'iscrizione del singolo documento redatto presso il competente Registro delle Imprese.

Diversamente, infatti, a quanto riconosciuto ad altre figure collateralmente connesse con tale ambito di attività (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali), il legale non ha la possibilità di iscriversi, per conto del proprio assistito (assolvendo agli obblighi ricadenti sull'imprenditore, in sua vece, ai fini della opponibilità e pubblicità erga omnes degli atti compiuti), i relativi atti presso i competenti Uffici (l'iscrizione è nota sia telematica). Ciò, oltre ad ingenerare una ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti, conduce alla inevitabile necessità di indirizzare il proprio assistito presso altri professionisti, a ciò abilitati, non avendo la possibilità di «completare» il proprio lavoro: in buona sostanza, di fatto, è l'«avvocato che si occupa di tali attività» che, condotte a conclusione, vengono tuttavia «affidate a professionisti terzi» (magari non coinvolti nella relativa attività) ai fini della loro pubblicità e formalità.

2. LA LEGISLAZIONE SULLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DI PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'art. 31 comma 2 quater della l. n. 340/2000 conferisce agli iscritti agli albi deidottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la facoltà di depositare, in via telematica, presso il registro delle imprese, per conto delle società clienti, i bilanci e gli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c.

Inoltre, il successivo comma 2 quinquies prevede che gli iscritti ai medesimi albi possano richiedere l'iscrizione al registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

Tale alveo di professionisti abilitati esclude, senza motivazione, la categoria degli avvocati che, di fatto, pur essendo depositari del rapporto fiduciario con il cliente – nell'interesse del quale analizzano e redigono, sulla base delle singole esigenze espresse, i relativi atti – si trovano a dover «interrompere» la propria attività

dovendo delegare a terzi gli adempimenti connessi alla loro formalità, pubblicità ed iscrizione.

In aggiunta a quanto già espresso, si evidenzia che anche l'art. 36, comma 1bis, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni l. n. 133/2008, nel conferire agli intermediari sopra menzionati la possibilità di iscrivere (oltre a quanto sopra indicato) presso il registro delle imprese l'atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. di cui all'art. 2470, comma 2, c.c., esclude gli avvocati dal novero dei professionisti abilitati a tale attività, sebbene l'atto di trasferimento di partecipazioni sociali sia tipicamente redatto a cura di un legale e non di uno dei professionisti menzionati all'art. 31 l. n. 340/2000.

Quanto sin qui riferito comporta anzitutto un aggravio di costi e tempi per l'attività delle società, oltre che una inspiegabile limitazione all'attività dell'avvocato. Infatti, le società che ricorrono a un legale per la consulenza nella redazione di atti sono costretti a rivolgersi ad altro professionista per ottenere l'iscrizione dell'atto, così non solo incrementando i costi per l'operazione - in quanto dovranno sostenere sia la parcella dell'avvocato consulente, sia quella del professionista che cura dell'iscrizione - ma, di fatto, impedendo all'avvocato di completare autonomamente la propria attività.

Tale ingiustificato meccanismo potrebbe condurre all'inevitabile conseguenza che società di minori dimensioni (e con minori disponibilità patrimoniali ed economiche), al fine di contenere i costi delle singole operazioni, desistano dal rivolgersi alla figura dell'avvocato, delegando tutta l'operazione a figure professionali carenti di competenza legale e giuridica, a discapito della qualità e solidità giuridica dell'atto compiuto.

Ciò ad inevitabile discapito delle stesse società: appare chiaro che la predisposizione e redazione di atti societari fondata non su studio della singola fattispecie, ma su modelli generali e predefiniti, sia gravemente pregiudizievole per le singole società (che, in tali casi, sono quasi sempre costrette a «correre ai ripari» originando contenzioso).

3. LA SOLUZIONE PROPOSTA E I SUOI EFFETTI

La presente mozione si propone di richiedere gli organi di AIGA l'impegno a promuovere un'iniziativa legislativa volta a inserire gli iscritti all'albo degli avvocati tra i professionisti abilitati all'iscrizione di atti societari presso il registro dell'impresse di cui all'art. 31 l. n. 340/2000.

Non vi sono dubbi che l'avvocato, al pari dei professionisti già abilitati ai sensi dell'art. 31 l. n. 340/2000, disponga di adeguate competenze per poter agire quale intermediario per l'iscrizione al registro delle imprese degli atti societari. Inoltre l'avvocato è dotato degli strumenti tecnici necessari a compiere gli adempimenti telematici, in quanto fa largo uso nella pratica degli strumenti di firma elettronica e digitale.

L'iscrizione all'albo e la formazione, inoltre, costituiscono garanzie circa l'elevata professionalità dell'avvocato. A tal proposito, si evidenzia come vi sono già degli ambiti nei quali l'avvocato opera come intermediario abilitato: basta pensare al processo civile telematico, al processo amministrativo telematico e al processo tributario telematico, ovvero alla sperimentale forma di processo penale telematico (per le fasi e attività espressamente previsti). In tutti questi frangenti l'avvocato agisce per conto del cliente depositando in suo nome gli atti difensivi propri di ciascun processo utilizzando le piattaforme telematiche e la strumentazione digitale, ex se sufficiente ad assolvere anche gli adempimenti di iscrizione presso i competenti uffici (Registri delle Imprese).

Quanto sopra è tanto più vero se si considera la circostanza che gli iscritti all'albo degli avvocati figurano tra gli intermediari del sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate e all'interno di tale spazio telematico possono già compiere atti su delega dei propri clienti.

Nel caso in cui si riuscisse a conseguire la modifica legislativa auspicata, gli iscritti all'ordine degli avvocati potrebbero iscrivere presso il registro delle imprese tutti gli atti societari per i quali non è richiesto l'intervento notarile. Potrebbero inoltre iscrivere gli atti di trasferimenti di partecipazioni di s.r.l., visto che l'art. 36 d.l. n. 112/2008 individua i professionisti abilitati facendo espresso richiamo all'art. 31 l. n. 340/2000. Dunque con la modifica del solo art. 31 l. n. 340/2000 si otterrebbe indirettamente anche l'abilitazione all'iscrizione dei trasferimenti di partecipazioni.

Si è consapevoli che l'art. 31 comma 2-quater l. n. 340/2000 riguarda il bilancio e i documenti che fanno da corredo allo stesso, che a prima vista sembrerebbero estranei dalle competenze di un avvocato. A riguardo devono compiersi brevi osservazioni per illustrare come gli iscritti all'albo degli avvocati dovrebbero essere abilitati anche al deposito di tali atti presso il registro delle imprese. In primo luogo, a mente dell'art. 2423 c.c., il bilancio è redatto dagli amministratori e comunque è da questi sottoscritto e fatto proprio, dunque non è riservato a specifici professionisti, sebbene sia solitamente frutto della consulenza di un contabile. In linea teorica non vi sono impedimenti alla predisposizione del bilancio da parte di un avvocato per conto dell'amministratore. In ogni caso, l'abilitazione dell'avvocato al suo deposito non richiede che il legale sia autore del contenuto documento, ben potendo limitarsi a compiere il mero deposito per conto del cliente (che, comunque, spesso coadiuva nella sua redazione). Inoltre il bilancio è corredato da documenti, quali la nota integrativa e la relazione sulla gestione, che non di rado sono redatti coinvolgendo un legale. Infine, dal punto di vista formale, il bilancio e i documenti a corredo sono depositati quali allegati alla delibera assembleare che li approva e, come già detto, è noto che, nella maggior parte dei casi, la redazione delle delibere assembleari è affidata proprio ad un avvocato. Così ricostruita la scansione temporale degli adempimenti, appare molto probabile che il bilancio sia depositato da un avvocato all'esito dell'assistenza che questo ha fornito in seno

all'assemblea (di cui non di rado redige l'apposito verbale) che ha approvato il documento contabile. Per queste ragioni è opportuno che la proposta contenuta in questa mozione ricomprenda l'estensione agli iscritti all'albo degli avvocati della facoltà di depositare presso il registro delle imprese i bilanci e gli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c.

Sul piano degli effetti, gli iscritti all'albo degli avvocati beneficerebbero della modifica legislativa proposta, in quanto potrebbero assistere in maniera completa le società, offrendo un servizio comprensivo anche dell'assolvimento degli oneri di iscrizione presso il registro delle imprese. Ne risulterebbe altresì rafforzato il prestigio della professione, visto il riconoscimento dell'avvocato quale intermediario abilitato anche per il compimento di atti societari.

Quanto ai vantaggi per le società, l'abilitazione degli iscritti all'albo degli avvocati permetterebbe di contenere i costi di consulenza, eliminando l'attuale necessità di rivolgersi a più professionisti per la redazione e successivamente l'iscrizione di un atto societario. Inoltre, la modifica comporterebbe un esponenziale aumento del numero degli intermediari abilitati, garantendo così una maggiore speditezza negli adempimenti.

4. LA MOZIONE

Si chiede che i competenti organi nazionali di AIGA si impegnino affinché, attraverso la loro attività e con ogni mezzo a loro disposizione, si facciano promotori di un'iniziativa legislativa finalizzata ad apportare le modifiche normative che seguono, ovvero altri interventi di simile tenore e comunque orientati al raggiungimento del medesimo risultato pratico.

- a. All'art. 31 comma 2-quater della legge 24 novembre 2000 n. 340 dopo le parole «periti commerciali,» sono aggiunte le parole «degli avvocati,»;
- b. All'art. 31 comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 dopo le parole «periti commerciali,» sono aggiunte le parole «degli avvocati,».

